



**COMUNE DI TIVOLI  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI**

**SETTORE IV – WELFARE**

***REGOLAMENTO COMUNALE CENTRI SOCIALI  
POLIVALENTI PER ANZIANI***

**Approvato con Deliberazione Consiliare n. 3 del 30.03.2022**

# INDICE

## TITOLO I

Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Individuazione ed allestimento delle sedi. Impegni del Comune.....	3
Art. 3 - Destinatari del servizio.....	5
Art. 4 - Attività del centro.....	5

## TITOLO II

Art. 5 - Individuazione del soggetto gestore.....	7
Art. 6 - Requisiti, garanzie e obblighi delle APS.....	8
Art. 7 – Quote associative e regolamento.....	9
Art. 8 – Bilancio dell’APS.....	10
Art. 9 – Schema di convenzione.....	10

## TITOLO III

Art. 10 – Coordinamento comunale e distrettuale.....	10
Art. 11 - Abrogazioni.....	11

# TITOLO I

## Art.1

### Principi generali

Il funzionamento dei centri anziani è disciplinato dal presente regolamento nell'ambito delle funzioni attribuite dalla normativa nazionale agli enti locali, secondo le finalità ed i principi stabiliti da essa e dalle Linee Guida Regione Lazio adottate con DGR n.22/2021, con DGR n.452 del 14/07/2020 e con DGR 568 del 02/08/2021.

Il centro anziani è un **servizio pubblico locale**, la cui gestione è affidata dal Comune di Tivoli ad una Associazione di Promozione Sociale che abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida regionali come di seguito individuate ed integrate.

Il servizio "centro anziani" rimane in ogni caso del tutto pubblico, ed il Comune di Tivoli ne rimane titolare ad ogni effetto di legge, secondo le prerogative amministrative che gli sono proprie. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, esclusivamente la gestione del centro.

Le attività del centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell'indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani,
- sono incentrate in generale all'aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio, che può essere caratterizzato da uno o più centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune di Tivoli, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

## Art. 2

### Individuazione ed allestimento delle sedi. Impegni del Comune

La deliberazione Consiliare istitutiva individua il locale o immobile da destinare al centro sociale anziani, previa valutazione dell'adeguatezza della dimensione, dell'articolazione degli spazi e delle adeguate condizioni d'uso.

I Centri sono localizzati in strutture comunali, o poste a disposizione del Comune, a titolo gratuito,

da altri enti pubblici e privati. Il Comune, in mancanza della disponibilità di strutture comunali o di proprietà di altri enti pubblici, fornisce i locali necessari anche attraverso l'istituto della locazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Il Comune potrà altresì individuare aree di proprietà comunale o messe a disposizione da soggetti pubblici o privati, dove è possibile l'installazione di strutture prefabbricate da destinare a sede del Centro Anziani.

È compito del Comune svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture dei Centri alle normative vigenti ed in particolare alle norme in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro e abbattimento delle barriere architettoniche. Esso provvede alla dotazione del necessario arredo, all'attivazione e al pagamento delle utenze (acqua, luce, gas), alla attivazione della copertura assicurativa per l'immobile, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e il pagamento delle utenze dei locali, alla loro pulizia.

A tal fine la competenza in materia è in capo agli Uffici tecnici del Comune.

Nel caso di donazioni di arredi e suppellettili o di eventuali interventi gratuiti manutentivi o migliorativi delle strutture da parte di terzi, l'APS affidataria della gestione del servizio deve presentare un elenco dettagliato dei medesimi alla Direzione del Settore IV Welfare, per la preventiva autorizzazione all'accettazione.

Il Comune riconosce al Centro un contributo annuale per sostenere le spese obbligatorie minime per il funzionamento e, previa compatibilità con il bilancio comunale, sostenere anche parte delle attività del centro.

Il contributo andrà ripartito ai centri presenti sul territorio tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) una quota fissa, pari al 50% del finanziamento previsto, sarà attribuita ad ogni centro;
- b) la restante quota del 50% sarà ripartita in misura proporzionale per ogni centro in rapporto al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente.

In nessun caso alcun contributo potrà essere concesso, se e fin quando l'APS non avrà approvato il bilancio di esercizio con parere favorevole dei revisori dei conti.

Il Comune di Tivoli provvede, secondo le disposizioni regionali di cui alla DGR 1304/2004, all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto prima di stipulare con l'APS la convenzione per la gestione.

### **Art. 3**

#### **Destinatari del servizio**

Sono destinatari del servizio le donne e gli uomini autosufficienti che abbiano compiuto i 55 anni d'età. Gli utenti anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti dell'APS, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune di Tivoli e in integrazione con i

servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono essere utenti del servizio anche le persone con invalidità superiore al 69% di età superiore ai 45 anni.

Il numero dei soci della ASP residenti nel territorio di competenza del centro deve essere nella misura del 70% degli iscritti.

Al fine di favorire la i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'art. 55, comma 2, del dec. Lgs. 117-2017, non vengono posti limiti di età per associarsi all'APS che gestisce un centro sociale anziani.

E' ammessa l'iscrizione a più di una APS.

Il rapporto tra il Comune di Tivoli e la APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, stipulata in modo coerente con lo schema approvato dalla Regione. Essa stabilisce dettagliatamente quali spese rimangano direttamente a carico del Comune di Tivoli, e quali siano oggetto del contributo annuale, fatte salve le disponibilità di bilancio.

Il Comune può comunque introdurre elementi convenzionali ulteriori o diversi, in ragione delle specificità del territorio e degli accordi presi con la APS.

#### **Art.4**

##### **Attività del centro**

I Centri Sociali Polivalenti degli Anziani, nell'ambito della propria piena autonomia di programmazione e gestione, e nel rispetto dell' individualità dell'anziano, al fine di promuovere la propria tradizionale funzione aggregativa, nonché di valorizzare le persone anziane come cittadini attivi, possono realizzare attività:

- a) ricreativo-culturali;
- b) ludico-motorie, anche attraverso l'organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- c) formative ed informative, sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- d) di scambio culturale e intergenerazionale;
- e) di promozione dell'attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali e con organismi di volontariato, anche ai fini – ad esempio – della vigilanza scolastica e della tutela del verde urbano;
- f) di rilevanza sociale e di apertura al territorio.

Le attività di ogni centro, a mero titolo esemplificativo, potranno prevedere tra gli altri i seguenti interventi:

- a) l'incontro intergenerazionale con le scuole e l'apertura ad altre realtà del territorio

attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

- b) interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- c) il recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- d) l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche;
- e) informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.)
- f) corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- g) interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- h) attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- i) organizzazione di riunioni conviviali quali occasioni di socialità svolte sia all'interno, sia all'esterno dei Centri;
- j) promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani.

I centri anziani dovranno improntare altresì la propria attività alla massima apertura e collaborazione con le comunità di riferimento, intrattenendo rapporti :

- con il volontariato attivo: valorizzando la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;
- con il sindacato: informando obbligatoriamente i soci sui diritti che li riguardano,

anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale;

- di rete con gli altri centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate. Essi, in ogni caso, ispirano la loro attività ai principi di laicità ed autonomia; sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

## **TITOLO II**

### **Art.5**

#### **Individuazione del soggetto gestore**

La gestione del centro anziani è affidata dal Comune di Tivoli ad una Associazione di promozione sociale (di seguito APS), attraverso la stipula di una convenzione e dopo averne verificato i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi delle Linee Guida Regione Lazio.

Ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 11/2016, comma 3, che statuisce che *“gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti”*, il centro anziani è quindi costituito come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma sono dotati di parte della titolarità.

La APS, quale soggetto del terzo settore siccome individuata da Codice del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017, è indicata dalla Regione Lazio quale unico soggetto capace di assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune di Tivoli.

La natura associativa deve garantire la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore.

Si applicano le Linee guida Regione Lazio per l'individuazione dei requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la cogenza.

In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

- a) dovranno richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani);

- b) dovranno prevedere gli organi individuati dalle Linee Guida Regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- c) dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del centro alla APS da parte del Comune di Tivoli avverrà tramite la stipula di una specifica convenzione, in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che "*Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà*", previa rilevazione, da parte del Comune, dell'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione).

L'istituzione di un nuovo centro anziani, quindi, è subordinata all'istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo.

#### **Art.6**

#### **Requisiti, garanzie e obblighi delle APS**

La APS individuata deve garantire i seguenti requisiti, da riportare nello statuto:

- a. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione. Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.
- b. Residenza di oltre il 70% dei soci della APS nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio, al fine di garantire il radicamento territoriale.

Gli statuti dovranno, in ogni caso, essere ispirati a principi di trasparenza, partecipazione e democrazia interna.

Gli statuti dovranno, altresì, essere conformi al Codice del Terzo Settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale, e, in particolare:

- dovranno richiamare l'esercizio delle attività di cui all'art. 5, lett. 1 del dec. Lgs. 3 luglio 2021 n. 117;



- dovranno prevedere gli organi individuati dalle Linee Guida Regionali, in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;
- dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'APS dovrà essere dotata dei seguenti organi obbligatori:

- assemblea dei soci;
- consiglio direttivo con numero componenti proporzionato alle dimensioni;
- presidente, eletto dall'assemblea, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati;
- un Vicepresidente, eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti;
- un Segretario amministrativo eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti;
- un Tesoriere eletto dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti;
- un organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'art. 30 del dec. Lgs. 117/2017 con i compiti individuati dallo stesso articolo.
- un revisore legale dei conti, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017.
- 

#### **Art.7**

#### **Quote associative e regolamento**

La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo statuto. L'entità della quota associativa dovrà essere stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune stabilisce, in convenzione, le soglie minime e massime per le quote associative dei centri del proprio territorio.

L'APS adotta un regolamento interno approvato dall'Assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:

- a. Modalità di elezione degli organi;
- b. Rispetto della parità di genere nel direttivo;
- c. Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
- d. Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
- e. Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
- f. Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

## **Art.8**

### **Bilancio dell'APS**

Il bilancio dell'APS dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 13 del Codice del terzo settore.

Esso dovrà essere presentato al Comune, unitamente alla relazione accompagnatoria, quale adempimento propedeutico al riconoscimento del contributo comunale annuale.

## **Art. 9**

### **Schema di convenzione**

La gestione del centro avrà luogo conformemente alle modalità ed obblighi stabiliti nella convenzione da stipularsi con il Comune conformemente allo schema che viene allegato al presente regolamento sotto la lettera " A".

## **TITOLO III**

### **Art. 10**

#### **Coordinamento comunale e distrettuale**

Il Comune di Tivoli, in qualità di Ente capofila della gestione associata degli interventi e dei servizi sociali del Distretto socio sanitario RM 5.3, istituisce un coordinamento comunale e distrettuale dei centri anziani, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali locali;
- b) promuovere, presso i centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- c) monitorare il buon andamento della gestione dei Centri Anziani da parte delle APS

Al Coordinamento comunale/distrettuale prendono parte:

- a) il Sindaco e/o l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Tivoli, quale ente capofila del Distretto socio sanitario RM 5.3;
- b) i Sindaci e/o Assessori alle Politiche sociali dei Comuni afferenti al Distretto socio sanitario RM 5.3 sui cui territori insistano Centri Sociali Polivalenti per anziani;
- c) Il Dirigente del Settore Iv Welfare del Comune di Tivoli, o suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- d) I Presidenti, o loro delegati, delle APS titolari della gestione dei Centri Anziani Comunali;
- e) I rappresentanti delle OO.SS. dei pensionati maggiormente rappresentative.

Il Coordinamento comunale/distrettuale prende parte, con propria rappresentanza, al Coordinamento regionale dei centri Anziani, previsto dalle Linee Guida regionali approvate con DGR 452 del 14/07/2020 come modificate dalla DGR n. 568 del 02-08-2021

**Art. 11**  
**Abrogazioni**

Con l'approvazione del presente regolamento cessa di aver vigore il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 10 dicembre 2009.

Sono inoltre abrogate tutte le deliberazioni precedentemente adottate in materia di centri sociali polivalenti per anziani.